

N. 00326/2009 REG.SEN.
N. 00213/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 213 del 2006, proposto da:
Lamanuzzi Gabriele, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Casavecchia,
Giulietta Redi, Pierfranco Peano, con domicilio eletto presso l'avv. Marco
Casavecchia in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Comitato Per Albo
Consulenti Tecnici presso Tribunale di Tortona, Comitato Art.14 R.D.
18/12/41 N.1368 Per Consulenti Tecnici;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'Albo dei Consulenti
tecnici presso il Tribunale di Tortona, dal Procuratore della Repubblica presso il
citato Tribunale e dal professionista designato dott. Pietro Ratti; nonché del
decreto del 15.12.05, emanato dal Comitato presso la Corte d'Appello di Torino
e che ha respinto il reclamo del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. 1. Con il ricorso in epigrafe il dott. Gabriele Lamanuzzi, iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Tortona dal 26.10.1999, impugna la determinazione del Comitato competente al reclamo di cui all'art. 14 del R.d. 18.12.1941, n., 1368 avverso le decisioni di revisione dall'Albo stesso. Il ricorrente è stato cancellato dall'elenco in questione in sede di revisione quadriennale ex art. 18 Disp.Att. C.p.c., per essere stato accertato dai Carabinieri mediante estratto del casellario giudiziale, che aveva riportato condanna penale con sentenza di patteggiamento del 19.9.1997 a mesi tre di reclusione sostituita con la pena pecuniaria e Lire 2.600.000 di multa per violazione continuata delle norme per la repressione dell'evasione di imposte e tasse e una seconda condanna, sempre ex art. 444 C.P.P., a mesi tre di reclusione sostituita con pena pecuniaria e a Lire 800.000 di multa per violazione continuata delle norme sul finanziamento dei partiti.

Il Comitato adito con ricorso in sede di reclamo confermava il 15.12.2005 la decisione di prime cure.

1. 2. Ripropone con il gravame in epigrafe il ricorrente gli stessi motivi di cui al predetto reclamo, deducendo inoltre con il primo mezzo la violazione degli artt. 23-28 e 39 del d.p.r. n. 313/2002 regolante le iscrizioni dei pregiudizi penali nel certificato generale del Casellario giudiziale in quanto a suo dire il Comitato non poteva, in sede di revisione, prendere a riferimento se non il certificato di cui agli artt. 23 e 27 del citato Decreto, il quale non deve recare menzione delle sentenze di condanna assistite dal beneficio della non menzione, sempre che lo stesso non sia stato revocato. Il Comitato non avrebbe invero dovuto conoscere di quelle due sentenze, siccome beneficianti della non menzione.

Il motivo è all'evidenza infondato. E' noto infatti che la giurisprudenza ha attinto pacificamente il principio per il quale il beneficio della non menzione rileva unicamente nei rapporti tra i privati, onde non pregiudicare i profili di onorabilità del condannato nell'ambito sociale, ma non può valere nei rapporti di diritto pubblico intercorrenti con la Pubblica amministrazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 marzo 2007, n. 2545) tendendo a limitare gli effetti della condanna sul piano dei rapporti sociali, evitando che essa sia resa nota, con conseguente senso di repulsione e diffidenza verso il condannato e correlativo pregiudizio del suo nome (Cassazione penale, sez. III, 22 marzo 1982).

Il beneficio della non menzione non può quindi essere invocato nei rapporti con la P.A. come pure la Sezione ha di recente precisato (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 26.11.2008, n.693, Ord.). Tanto più ove si consideri adeguatamente che il rapporto del ricorrente con l'Amministrazione della Giustizia si appalesa del tutto particolare, dovendo egli rivestire la funzione di ausiliario del Giudice e dovendo tenere una condotta assolutamente esente da mede.

2. 1. Speculare alla scrutinata censura è quella, di cui al ricorso in sede di reclamo, secondo la quale la sentenza a pena patteggiata non costituisce accertamento della responsabilità del reo e non può spiegare efficacia nei giudizi civili o amministrativi, conseguendone l'illegittimità della sua considerazione nel provvedimento di cancellazione impugnato.

La tesi in esame è stata già posta di recente all'attenzione alla Sezione, che ne ha formulato un giudizio di sostanziale infondatezza. Si è già chiarito, invero, che la sentenza di patteggiamento postula un indiretto giudizio di responsabilità del condannato, posto che il Giudice la pronuncia, come stabilisce l'art. 444 c.p.c., solo ove non debba decretare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.c., ossia perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Avendo invece il Giudice penale, nel caso in esame, pronunciato la sentenza di condanna a pena patteggiata, implicitamente ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per il proscioglimento del ricorrente.

Del resto, come la Sezione ha pure evidenziato e non rinviene oggi ragioni per discostarsi da tale sua giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7.4.2008, n. 546), salvo diverse disposizioni di legge la sentenza a pena patteggiata è equiparata ad una pronuncia di condanna" (Art. 445 c.p.p.).

La Corte di Cassazione, in materia penale, ha ben evidenziato siffatta attitudine della sentenza ex art. 444 c.p.p., avendo a chiare note affermato che "la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione" (Corte di Cass. Pen., Sez. VI, 1.4.2003, n. 21934). Giova rammentare che la delineata assimilazione, quanto agli effetti, della sentenza a pena patteggiata, ad una vera e propria sentenza portante una condanna, è stata più recentemente tratteggiata anche dalla giurisprudenza amministrativa, sia pure in tema di rilevanza della condanna a pena applicata su richiesta, nell'ambito del procedimento disciplinare; si è infatti stabilito che "la sentenza patteggiata non spiega effetti extrapenali, ma, equiparandosi ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.) legittima l'apertura di un'autonoma inchiesta disciplinare (...) essendo implicito che l'adesione ad una sentenza di patteggiamento implica l'accettazione di tutte le conseguenze del caso, alle quali ci si può sottrarre solo rinunciandovi e sottoponendosi al dibattimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4244; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 10.3.1998, n. 372).

La censura in analisi si profila dunque infondata e va disattesa.

3. 1. Con altro motivo di ricorso il deducente lamenta la violazione dell'art. 21

disp.att. c.p.c. e 7 e seguenti della l. n. 241/1990 perché il provvedimento di radiazione dall'albo dei consulenti del Giudice è stato assunto senza la previa contestazione degli addebiti, prescritta dall'art. 21 delle disposizioni attuative del codice di rito e senza quindi la comunicazione di avvio del procedimento.

Anche questa linea difensiva appare al Collegio non condivisibile. Come ben rilevato, infatti, dallo stesso Comitato del reclamo nell'impugnata decisione, la cancellazione del ricorrente non è scaturita da un procedimento disciplinare ex artt. 19 e seguenti disp. Att. C.p.c., bensì in forza dell'art. 18, ossia in occasione della revisione quadriennale dell'Albo, procedimento che non ha natura disciplinare e che non contempla la necessaria audizione dell'interessato.

Del resto la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che anche il procedimento disciplinare innanzi al Comitato de quo non prevede il contraddittorio dell'interessato anche quando l'Organo "esamina i profili di responsabilità disciplinare ed infligge le relative sanzioni con procedimento per il quale non è previsto il contraddittorio" (Cassazione civile, Sez. III, 5 agosto 2004, n. 15027; in terminis anche più di recente, Cassazione civile, Sez. III, 30 novembre 2006, n. 25499).

3.2. Appendice e corollario della censura appena vagliata è quella secondo cui il provvedimento gravato non sarebbe sufficientemente motivato.

Anche di tale doglianza, tuttavia, fa formulata una valutazione di sostanziale infondatezza, considerando che il Consiglio di Stato in sede di parere ha già da tempo ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento di cancellazione dall'Albo in questione nel caso in cui alle denunce e segnalazioni a carico del consulente seguano poi effettivamente delle condanne penali (Consiglio Stato, sez. III, 30 gennaio 1996, n. 1550).

A ciò va anche adeguatamente soggiunto che la determinazione di cancellazione del professionista, demandata agli organi in questione, a composizione, tra l'altro, paritetica, figurandovi anche un rappresentante di categoria, "è caratterizzata dalla discrezionalità e, pertanto, la decisione al riguardo adottata è sindacabile sotto l'aspetto dell'arbitrarietà dell'apprezzamento degli elementi valutabili". (T.A.R. Puglia, 10 maggio 1978, n. 393).

Ora, nel caso all'esame del Collegio non paiono ravvisabili profili di arbitrarietà o di illogicità nella decisione di "eliminare" dall'albo in questione un professionista che si è macchiato di reati strettamente pertinenti con la sua professione.

4. Va scrutinata ora l'ultima deduzione del ricorrente, con la quale egli sostiene che il requisito della condotta specchiata sarebbe stato espunto dal nostro Ordinamento per via dell'avvento della Costituzione, all'uopo citandosi dottrina processualciviltistica che ha affermato tale punto di vista.

L'assunto appare invece al Collegio non condivisibile.

Invero, il riferimento che deve esser considerato cessato nell'art. 15 disp. att. Codice di rito, disciplinante i requisiti per l'iscrizione nell'albo de quo, è quello alla condotta politica, requisito che si pone in insanabile contrasto con la libertà di opinione politica di cui all'art. 22 della Carta fondamentale.

Ma il requisito della condotta specchiata è da ritenere tuttora vigente, siccome in contrasto con nessun superiore principio costituzionale.

Del resto, anche la legge professionale forense lo contempla tuttora quale requisito che deve permanere per conservare l'iscrizione all'Albo degli avvocati del libero Foro.

Nessuna rilevanza può, infine, annettersi all'intervenuta documentata riabilitazione concessa al ricorrente dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 11.7.2007 versata in copia, atteso che la legittimità di un provvedimento va vagliata al lume degli atti preesistenti alla sua adozione, non essendo infirmata da atti e provvedimenti adottati successivamente all'emanazione.

Peraltro, potrà il provvedimento giurisdizionale prodotto essere invocata dal ricorrente nella debita sede amministrativa, potendo egli richiedere una revoca o abrogazione in autotutela del provvedimento qui impugnato, ovvero, in alternativa, presentare una nuova istanza di iscrizione nell'Albo in questione e in quelle sedi l'Amministrazione dovrà attentamente valutare la posizione del ricorrente alla luce dell'intervenuta pronunciata riabilitazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso si profila quindi infondato e va respinto, sussistendo, peraltro, eque ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Compensa integralmente le spese tra le parti costituite..

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 15/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO